

PREVIDENZA A CONFRONTO

L'EVOLUZIONE DELLA
PREVIDENZA NELLA VARIE
LEGGI DI BILANCIO


Domenico Cosentino
Responsabile formazione&media relations

IL SISTEMA PREVIDENZIALE ITALIANO

Il sistema previdenziale Italiano si basa e trae origine dal 3° comma dell'art. 38 della Costituzione Italiana:

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.



In seguito alle molteplici riforme succedutesi negli anni, si fonda oggi su tre pilastri fondamentali:

PREVIDENZA PUBBLICA (primo pilastro) costituisce il nucleo del sistema pensionistico italiano il c.d. Stato Sociale;

- **FONDI PENSIONE DI CATEGORIA** (secondo pilastro) sono i fondi a cui i lavoratori aderiscono in forma collettiva, per categoria definiti dai vari CNL destinando il loro TFR;

- **PREVIDENZA INTEGRATIVA INDIVIDUALE** (terzo pilastro) adesione libera con forme di investimento personali;

EVOLUZIONE DEL SISTEMA PREVIDENZIALE ITALIANO

Riforma Amato D.lgs 503/1992	Riforma Dini L. 335/95	Riforma Prodi L. 449/97	Riforma Maroni Legge delega 243/04	Riforma Damiano L. 247/07	Riforma Monti –Fornero D.lgs 201/2011
Graduale innalzamento dell'età pensionabile. Allineamento dei regimi pensionistico dei dipendenti pubblici. Revisione dei meccanismi di calcolo	Modifica dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità; Sostituzione del sistema a ripartizione con il sistema a capitalizzazione; Introduzione del calcolo con il sistema misto e contributivo	I nuovi requisiti sono espressi come somma di età e anzianità contributiva. All'interno delle quote ci sono "requisiti minimi d'anzianità; inoltre rimane la possibilità di pensionamento con anzianità piena di 40 anni a prescindere dall'età. Si introduce anche il principio che i requisiti debbano crescere nel tempo di pari passo con l'aspettativa di vita.	Introduce il cosiddetto "Scalone". Lasciando invariato il requisito contributivo dei 35 anni, modifica l'età minima per accedere alla pensione di anzianità, spostandola da 57 a 60 anni dal 2008, a 61 dal 2010 e a 62 dal 2014. Anticipo pensionistico per gli esodati.	Introduzioni del sistema delle quote (somma dei contributi versati più l'età anagrafica). Finestre di uscita anche per i pensionati di vecchiaia; Introduzione di anticipo pensionistico per attività usuranti e lavoratori esposti all'amianto Blocco della perequazione automatica per le pensioni superiori a otto volte il T.M.	Introduce il calcolo contributivo per tutti sulle anzianità dal 2012 in poi e, soprattutto, innalza i requisiti per l'anzianità (ora chiamata pensione anticipata).

PREVIDENZA PUBBLICA – CONTRIBUTI OBBLIGATORI

Il sistema pensionistico pubblico è finanziato attraverso un prelievo contributivo (contribuzione obbligatoria istituita presso l'INPS dal 1° luglio 1920) rapportato alla retribuzione.

Retribuzione mensile lorda	A carico azienda	A carico Lavoratore	Totale
Fino a 3.948 euro	23,81%	9,19%	33%
Oltre 3.948 euro (47.379 annui)	23,81%	10,19%	34%

ASSENZA DI CONTRIBUZIONE IN ITALIA E/O
ALL'ESTERO ANTE 31/12/1995

MASSIMALE CONTRIBUTIVO
(art.2 comma 8 legge 335/95)



MASSIMALE ANNUO BASE CONTRIBUTIVA E PENSIONABILE ANNO 2024
119.650 EURO (circolare INPS 21/2024)



PIATTAFORMA PRISMA



PRESCRIZIONE CONTRIBUTIVA
(Art.3 comma 9 Legge 335/95)

5 anni dal momento in cui era
previsto il versamento

10 anni per denunciare
l'esistenza di un rapporto di
lavoro non dichiarato (lavoro
nero⁹)

GESTIONE SEPARATA: La prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (*Cass. 27950/2018; Cass. 19403/2019; Cass. 1557/2020*). Infatti, l'elemento costitutivo dell'obbligazione contributiva consiste nella produzione di un certo reddito da parte dell'obbligato. Invece, **la dichiarazione dei redditi è una mera dichiarazione di scienza che non costituisce il presupposto del credito contributivo** (*Cass. 10273/2021; Cass. 17970/2022*).

POSSIBILI AZIONI

RENDITA VITALIZIA

RISCATTO PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE
Art. 27 legge di Bilancio 2024



Rendita vitalizia (art. 13 legge n.1338/62 - circolare inps 78/20219)

La rendita vitalizia permette di riscattare, pagando un onere, i periodi di lavoro non coperti da contributi, migliorando così la posizione pensionistica del lavoratore.

Secondo la circolare INPS del 29 maggio 2019, n. 78, la domanda deve essere supportata da vari mezzi di prova. La normativa di riferimento è l'art. 13 della legge n. 1338/1962. Non ci sono limiti temporali alla richiesta, che può essere fatta anche dopo la concessione della pensione. È possibile anche per omissioni parziali, se la contribuzione versata è inferiore a quella dovuta, per coprire solo i periodi necessari al raggiungimento dei requisiti pensionistici.

Soggetti interessati

- Lavoratori dipendenti;
- Collaboratori coordinati e continuativi;
- Familiari e coadiutori di imprese commerciali artigiane o collaboratori di coltivatori diretti.

Documentazione

- Documentazione sull'attività lavorativa svolta con data certa in originale o in copia autentica (libretto di lavoro o attestato sostitutivo, scheda storica, buste paga, contratto di assunzione, estratti libri matricola o libri presenza);
- Eventuale prova testimoniale

Calcolo onere di Riscatto

L'onere di riscatto viene calcolato secondo le regole della liquidazione del trattamento pensionistici con riferimento al periodo temporale dove si colloca il riscatto:

SISTEMA RETRIBUTIVO: è basato sulla "riserva matematica" applicando i coefficienti presenti nella tabelle emanate in attuazione dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

SISTEMA CONTRIBUTIVO è calcolato applicando l'aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto riferita alla gestione previdenziale ove opera il riscatto stesso. La retribuzione di riferimento è quella asseggata a contribuzione nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda.

GESTIONE SEPARATA: si utilizza il valore medio mensile dei compensi degli ultimi 12 mesi



I contributi devono essere prescritti, cioè non versati da almeno 5 anni se la denuncia viene dal datore di lavoro o 10 anni se la denuncia avviene dal lavoratore.

L'onere di riscatto può essere versato dal lavoratore che può rivalersi sul datore di lavoro

Art. 27 legge 30 dicembre 2023, n. 213

In via sperimentale, per il biennio 2024 – 2025 agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, forme sostitutive ed esclusive delle stesse, alle gestioni dei lavoratori autonomi e alla gestione separata, la possibilità di riscattare in tutto o in parte periodi non coperti da contribuzione nel periodo compreso tra l'anno del primo versamento contributivo e l'entrata in vigore della presente norma.

DESTINATARI



LAVORATORI CON ANZIANITA' CONTRIBUTIVA INIZIATA DOPO IL 31/12/1995 NON TITOLARI DI PENSIONE

- lavoratori pubblici e privati;
- Iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- Iscritti alle forme sostitutive (fondo telefonici, fondo volo, fondo trasporti, ecc.);
- Iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2 co.26 della legge 335/1995

RIFERIMENTI



- **Contribuzione massima** riscattabile: 5 anni.
- **Versamento:** Onere di riscatto può essere versato in un'unica soluzione o con un piano rateale fino a un massimo di 120 rate di importo non inferiore a 30 euro. *Non è possibile la rateizzazione nel caso il cui la contribuzione serve per una liquidazione immediata di un trattamento pensionistico.*
- **Onere:** l'importo del riscatto è calcolato applicando il sistema contributivo con le aliquote vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda.
- Per i **dipendenti privati** l'onere può essere sostenuto dal datore di lavoro utilizzando i premi di produzione spettante al lavoratore stesso.
- **La domanda può essere presentata dall'assicurato o dai suoi superstiti**

SISTEMI DI CALCOLO DELLE PENSIONI

CALCOLO CONTRIBUTIVO
(L.335/95)

Si basa sulla contribuzione accreditata, rivalutata annualmente, e sull'età dell'interessato(si applicano dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo in assegno pensionistico legati all'età di pensionamento)

Calcolo retributivo

Si basa sulle settimane contributive di un determinato periodo di riferimento e sugli ultimi anni di stipendio o reddito


Calcolo misto

Correttivo previsto dalla legge di riforma 335/95. Riguarda i lavoratori con un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995. Calcolo in pro-rata

Art. 24 l. 214/2011 (Monti – Fornero)

L'art. 24 della legge 214/2011 ha disposto che a partire dal 1° gennaio 2012 tutti i trattamenti pensionistici devono essere calcolati con il sistema contributivo.

La conseguenza è che per i periodi successivi a dicembre 2011, la pensione sarà contributiva anche per i soggetti in possesso di un'anzianità maggiore o uguale a 18 alla data del 31/12/1995.



Pensionati di oggi e domani scheda di sintesi

Quando ho iniziato a lavorare

Almeno 18 anni al 31.12.1995

QUOTA A

QUOTA B

CONTRIBUTIVO

Meno di 18 anni al 31.12.1995

QUOTA A

QUOTA B

CONTRIBUTIVO

Inizio lavoro dopo 1.1.1996

CONTRIBUTIVO

1993

1996

2012





Ai fini del raggiungimento dei 18 anni rilava tutta la contribuzione versata: obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione e quella accreditata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) ancorché non utilizzata per la liquidazione della pensione; stesso discorso vale per la contribuzione versata all'estero.

DOPPIO CALCOLO

L'articolo 1 della legge 190/2014, comma 707, ha stabilito, per le pensioni da liquidare in favore dei lavoratori con più di 18 anni di contribuzione al 1995, che l'importo complessivo del trattamento pensionistico, calcolato con il "sistema misto", non può essere superiore a quello che spetterebbe se la pensione fosse calcolata interamente con il sistema retributivo.

Doppio calcolo:

Il primo è quello previsto dalla riforma fornero: l'importo della pensione è determinato dal calcolo retributivo per anzianità maturata al 31 dicembre 2011 e da quello contributivo per la contribuzione successiva; il secondo è il calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità maturate dall'assicurato, dall'inizio dell'assicurazione alla cessazione dell'attività lavorativa.

LA MISURA DELLA PENSIONE SARA' UGUALE AL MINORE DEI DUE IMPORTI COSI CALCOLATI

Data PRIMA Cessazione (ultimo giorno lavorato): **31/12/2023** 01/01/2024 Inflazione post 2022: **2,00%**
 Data SECONDA Cessazione (ultimo giorno lavorato): **31/12/2023** 01/01/2024 PIL post 2022: **1,50%**

Dati contributivi (da estratto contributivo INPS)						Prima Cessazione		
Anno	Settimane	Reddito Pens.	Anno	Settimane	Reddito Pens.	Anno	Settimane	Reddito Pens.
1975			1999	52	15.848,00	2023	52	24.605,89
1976			2000	52	16.141,18	2024		
1977			2001	52	16.439,80	2025		
1978			2002	52	16.743,93	2026		
1979			2003	52	17.053,70	2027		
1980			2004	52	17.369,19	2028		
1981			2005	52	17.690,52	2029		
1982			2006	52	18.017,79	2030		
1983			2007	52	18.351,12			
1984	52	9.000,00	2008	52	18.690,62	Seconda Cessazione		
1985	52	9.500,00	2009	52	19.036,39	Anno	Settimane	Reddito Pens.
1986	52	9.750,00	2010	52	19.388,57	2023	52	24.605,89
1987	52	10.000,00	2011	52	19.747,26	2024		
1988	52	10.250,00	2012	52	20.112,58	2025		
1989	52	10.500,00	2013	52	20.484,66	2026		
1990	52	10.750,00	2014	52	20.863,63	2027		
1991	52	11.000,00	2015	52	21.249,61	2028		
1992	52	11.250,00	2016	52	21.642,72	2029		
1993	52	11.500,00	2017	52	22.043,11	2030		
1994	52	13.000,00	2018	52	22.450,91			
1995	52	14.000,00	2019	52	22.866,25			
1996	52	15.000,00	2020	52	23.289,28			
1997	52	15.277,50	2021	52	23.720,13			
1998	52	15.560,13	2022	52	24.158,95			

PRIMA Cessazione					
	Anni	Mesi	Giorni	Settimane	AA,MM
Età alla PRIMA Cessazione:	65	0	0		65,00
Anzianità Contributiva alla PRIMA Cessazione:	40	0	0	2.080	40,00
Pensione alla PRIMA Cessazione					
Quota A:	Retribuzione Media:	25.025,24	Alliquota di rendimento:	18,00%	4.504,54
Quota B:	Retribuzione Media:	27.437,90	Alliquota di rendimento:	6,00%	1.646,27
Quota C:	Montante Contributivo:	220.159,80	Coeff. di Trasform.:	5,352%	11.782,95
			Pensione Annuo (lordo Irpef):	€ 17.933,77	: 13 mesi
			Pensione Mensile (lordo Irpef):	€ 1.379,52	
	(*)		Pensione Annuo netto Irpef:	€ 15.098,16	: 13 mesi
			Pensione Mensile netto Irpef:	€ 1.161,40	

Rapporto % delle Quote sul totale pensione:

4.504,54		Retributivo	25,12%	34,30%
1.646,27		Retributivo	9,18%	
11.782,95		Contributivo	65,70%	65,70%
€ 17.933,77	: 13 mesi		100,00%	

Dall'esempio si evince che a un lavoratore posto in quiescenza al 31.12.2023, con 38 anni di contributi, la pensione è stata calcolata per il 65,70% con il sistema contributivo

Calcolo della pensione con il sistema retributivo

Il sistema contributivo puro è applicato ai lavoratori in possesso di almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995. Sistema in via di eliminazione.

Il trattamento pensionistico è calcolato sulla somma di due quote:

QUOTA A (calcolata sulle anzianità maturate al 31.12.1992) si basa sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni se lavoratore dipendente; degli ultimi 10 anni se lavoratore autonomo; dell'ultimo anno se dipendente pubblico.

QUOTA B la retribuzione da prendere a base è pari alla media delle ultime 260 settimane di lavoro più il 50 per cento delle settimane che intercorrono tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 1995, più il 66,66 per cento delle settimane di contribuzione accreditate al 1° gennaio 1996 e fino alla decorrenza della pensione fino a un massimo di 520 settimane (dieci anni)

Anzianità contributiva

Il numero dei contributi settimanali accreditati presso l'INPS. Ai fini dell'anzianità contributiva sono considerate valide tutte le tipologie di contribuzione (figurativi, da riscatto, ecc.)

Il numero massimo delle settimane da utilizzare non può superare 2080

Retribuzione pensionabile

La retribuzione pensionabile è la media degli stipendi percepiti negli ultimi anni.

Le retribuzioni annuali sono rivalutati secondo gli indici ISTAT annuali.

Coefficienti Istat per la rivalutazione delle retribuzioni

Pensioni aventi decorrenza nel 2024

Anno	Quota A	Quota B	Anno	Quota A	Quota B	Anno	Quota A	Quota B
2024	1	1	2004	1,4251	1,6949	1984	3,3465	4,467
2023	1	1	2003	1,4526	1,7431	1983	3,7167	4,9752
2022	1,054	1,0647	2002	1,4885	1,8008	1982	4,2363	5,7618
2021	1,1394	1,1619	2001	1,5253	1,8599	1981	4,9122	6,751
2020	1,161	1,1956	2000	1,5658	1,9253	1980	5,8147	8,0699
2019	1,161	1,2072	1999	1,6065	1,9907	1979	6,8713	9,8446
2018	1,1669	1,2248	1998	1,6315	2,0384	1978	7,9191	11,4731
2017	1,1797	1,2499	1997	1,6602	2,0917	1977	8,9175	12,9901
2016	1,1926	1,2756	1996	1,685	2,1448	1976	10,4979	15,4464
2015	1,1926	1,2875	1995	1,762	2,246	1975	12,2496	18,1207
2014	1,1926	1,2995	1994	1,8752	2,3848	1974	14,297	21,3752
2013	1,195	1,3138	1993	1,9552	2,4978	1973	16,7599	25,7028
2012	1,2082	1,3408	1992	2,0384	2,6227	1972	18,7733	28,5572
2011	1,2451	1,3937	1991	2,1342	2,7857	1971	20,0025	30,3616
2010	1,2785	1,4441	1990	2,2991	2,9867	1970	21,0254	32,0894

Quota "A" limite retribuzione art. 21 comma 6 legge 11/3/1988, n. 67

A (anzianità contributiva) \times B (retribuzione media settimanale) \times Aliquota di rendimento

"A" è l'anzianità contributiva indicata in settimane maturata fino al 31.12.1992;

"B" è la retribuzione media settimanale calcolata sulle ultime 260 settimane

Aliquota di rendimento:

Retribuzione e reddito pensionabile	Aliquota percentuale di rendimento
Fino a 55.008,00	0,153846
Oltre 55.008 ,00 e fino a 73.160,64	0,0011538
Oltre 73.160,64 e fino a 91.313,28	0,000961538
Oltre 91.313,28	0,00076923

Quota "B" limite retribuzione art. 12 Comma 1 D.lgs 30/12/1992, n. 503

$A1(\text{anzianità contributiva}) \times B1(\text{retribuzione media settimanale}) \times \text{aliquota rendimento}$

"A1" anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 fino alla data del pensionamento.

"B1" la retribuzione media pensionabile calcolata secondo le specifiche evidenziate

ALIQUTA DI RENDIMENTO

Retribuzione o reddito pensionabile	Aliquote percentuali di rendimento
Fino a 55.008,00	0,00153846
Oltre 55.008,00 e fino a 73.160,64	0,001230769
Oltre 73.160,64 e fino a 91.313,28	0,001038461
Oltre 91.313,28 e fino a 104.115,20	0,000846153
Oltre 104.115,20	0,000692307

CALCOLO DELLA PENSIONE CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Il calcolo della pensione con il sistema contributivo, a differenza del retributivo, si basa sulla quantità dei contributi effettivamente versati dai lavoratori (**Salvadanaio Virtuale**).

LAVORATORI INTERESSATI

- Che hanno iniziato a lavorare e versare la contribuzione dopo il 1° gennaio 1996;
- **Che optano per il sistema del calcolo contributivo (art. 1 c. 23 legge 335/95)**
- Che utilizzano la totalizzazione secondo le norme contenute nelle D.lvo 42/2006;
- Lavoratrici che optano per il pensionamento anticipato opzione donna;
- Chi opta per il pensionamento anticipato "quota 103" flessibile

Cosa occorre conoscere

Montante contributivo

E' rappresentata dalla somma di una percentuale delle retribuzioni annue percepite:
33% per i lavoratori dipendenti;
24% per i lavoratori autonomi;
25 o 33% per gli iscritti alla gestione separata

Tasso di capitalizzazione

Il tasso di capitalizzazione è rappresentato dalla media quinquennale del PIL. Ha la funzione di attualizzare il montante contributivo. La rivalutazione non si applica all'anno di inizio dell'assicurazione, all'anno del pensionamento e all'anno precedente.

Coefficiente di trasformazione

Il coefficiente di trasformazione è un valore che converte il montante contributivo versato dal lavoratore in pensione. Variano a seconda dell'età, più si allunga l'uscita pensionistica maggiore sarà il valore del coefficiente. L'aggiornamento dei coefficienti avviene con determina del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ogni due anni

Tabella coefficienti
aggiornati biennio2023-
2024 (decreto
interministeriale 1°
dicembre 2022)

Età	Divisori	Valori
57	23,419	4,270%
58	22,839	4,378%
59	22,256	4,493%
60	21,669	4,615%
61	21,079	4,744%
62	20,485	4,882%
63	19,888	5,028%
64	19,289	5,184%
65	18,686	5,352%
66	18,079	5,531%
67	17,472	5,723%
68	16,861	5,931%
69	16,251	6,154%
70	15,637	6,395%
71	15,025	6,655%

tasso di sconto = 1,5%

Esempio:

- montante contributivo 250.000 euro;
- età pensionabile al 2023 67 anni, coefficiente corrispondente 5,723%;
- pensione o quota di pensione annua= $250.000 \times 5,723\% = 14.307,50$ euro;
- pensione o quota di pensione mensile= $14.307,50 / 13 = 1.100,58$ euro.

OPZIONE AL SISTEMA CONTRIBUTIVO (art. 1 comma 23 L. 335/95)

La domanda di opzione è irrevocabile e la decorrenza della pensione decorre dal primo giorno del mese in cui hanno esercitato l'opzione (mess. INPS n. 219 del 4 gennaio 2013)

Requisiti

- Non aver maturato 18 anni di contribuzione al 31.12.1995;
- Avere una contribuzione di almeno 15 anni di cui almeno 5 nel sistema contributivo (dopo 01.01.1996) - *ai fini dell'anzianità è valida anche la contribuzione oggetto di riscatto* -
- Avere un contributo valido alla data del 31.12.1995

**SI PERDE IL DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE AL T.M- POSSIBILITA' DI RISCATTO AGEVOLATO LAUREA
L'OPZIONE PUO' ESSERE PRESENTATA ANCHE SUCCESSIVAMENTE ALLA CESSAZIONE LAVORATIVA
LA FACOLTA' E'ESTESA ANCHE AGLI EREDI IN CASO DI PENSIONE INDIRETTA**

COMPUTO NELLA GESTIONE SEPARATA

L'art. 3 del Dm 282/1996 consente agli iscritti alla gestione separata di "sommare la contribuzione presente nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fine di conseguire il diritto alla pensione contributiva.

Requisiti

- Avere meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995;
- Avere almeno un contributo accreditato alla data del 31.12.1995;
- Possedere almeno 15 anni di contributi di cui almeno 5 nel sistema contributivo;
- Avere almeno un contributo mensile versato nella gestione separata INPS

Vantaggi

Accesso alla pensione di vecchiaia contributiva:

64 anni di età

20 di contribuzione

Importo della pensione non inferiore a 3 volte l'assegno sociale (2,8 per le donne con un figlio, 2,6 per le donne con due o più figli)

PREVIDENZA NELLA LEGGE DI BILANCIO 2024

APE SOCIALE



ETA' ANAGRAFICA: 63 ANNI E 5 MESI

**REQUISITO CONTRIBUTIVO
AL 31/12/2024**

30 anni di contributi: disoccupati – caregivers – invalidi 74%

36 anni di contributi: addetti lavori gravosi

32 anni di contributi: operai edili e ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2). Conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta

Donne: riduzione di un anno contributivo per ogni figlio sino a un massimo di due

Cessazione dell'attività lavorativa. Il beneficio è cumulabile con redditi da lavoro dipendente e da collaborazioni entro il limite di 8.000 euro e redditi da lavoro autonomo entro il limite di 4.800 euro

Contribuzione: E' fatta salva la possibilità di cumulare la contribuzione presente nelle varie gestioni, e la contribuzione estera.
Incompatibile per il diritto la contribuzione versata nelle casse professionali utilizzabile solo se avviata procedura di ricongiunzione.

Importo: Importo massimo fino a concorrenza 1.500 euro annui per 12 mensilità.

Condizioni di Accesso

Disoccupati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Oppure per scadenza dei termini del rapporto a tempo determinato a condizione che nei 36 mesi antecedenti la risoluzione possono far valer almeno 18 mesi di lavoro. Fruizione totale del periodo di disoccupazione a loro spettante

Dal 1 gennaio 2022 la legge di Bilancio 234/2021 ha abrogato il requisito secondo cui gli interessati potevano accedere al beneficio dopo 3 mesi dalla fine del trattamento di disoccupazione

Caregivers : Assistono al momento della presentazione della domanda e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ovvero un parente o affine di secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano settant'anni, o deceduti o anche loro affetti da patologie invalidanti gravi.

Invalidi: Lavoratori riconosciuti invalidi in misura pari o superiore al 74% dalla competiti commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile.


Lavoratori gravosi: Addetti a lavorazioni gravose così come individuate nell'allegato C della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

- Almeno 6 anni nei 7 anni antecedenti la domanda;
- Almeno 7 anno nei 10 anni antecedenti la domanda

DOMANDA

1. RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE DEL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
2. DOMANDA DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE (attenzione ai tempi di presentazione siamo in presenza di un trattamento anticipato il cui diritto decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda)

OPZIONE DONNA



Ulteriori Requisiti

Caregivers : Lavoratrici che assistono al momento della presentazione della domanda e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ovvero un parente o affine di secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano settant'anni, o deceduti o anche loro affetti da patologie invalidanti gravi.

Invalidi: Lavoratrici riconosciute invalidi in misura pari o superiore al 74% dalla competiti commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile.

Lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy per la gestione della crisi aziendale. In tal caso la riduzione del requisito anagrafico di due anni viene applicata anche in assenza di figli. Il tavolo di confronto della crisi aziendale deve risultare attivo alla data di presentazione della domanda.

DOMANDA

1. **DOMANDA DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE** (pagamento decorre dal mese successivo al soddisfo dei requisiti)
RINUNCIA: [Circ.INPS n. 25/2023](#) la richiesta di accesso al beneficio opzione donna può essere oggetto di rinuncia

Art. 26 – modifiche alla determinazione del valore della pensione di vecchiaia o anticipata contributiva (art. 6 decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201)

Lavoratori con contribuzione post 1.1.1996

PENSIONE DI VECCHIAIA

67 Anni di età e almeno 20 anni di contribuzione versata

Importo della pensione non inferiore all'assegno sociale (503,27 euro) (**vecchia norma prevedeva un importo non inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale**)

71 anni di età e almeno 5 anni di contribuzione valida (obbligatoria, da riscatto e volontaria)

Nessuna condizione di importo minimo dell'assegno in godimento.

Considerazioni

Il sistema contributivo, così come è oggi normato impatta negativamente soprattutto sui giovani e sulla loro futura pensione stante la presenza di carriere lavorative discontinue.

PENSIONE ANTICIPATA

64 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione versata

Limitazioni:

- Importo dell'assegno non inferiore a 3 volte l'importo dell'assegno sociale (**vecchia norma prevedeva una soglia unica di 2,8 volte**)
- 2,8 volte per le donne con un figlio;
- 2,6 volte per le donne con due o più figli.

In ogni caso l'importo non può eccedere 5 volte il trattamento minino fino al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia

La limitazione dell'importo non opera in presenza di una contribuzione pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne

Finestre mobili: 3 mesi dalla maturazione di tutti i requisiti previsti
(**la vecchia norma non prevedeva finestre d'attesa**)

PREVIDENZA NELLA LEGGE DI BILANCIO 2025

PRIME INDICAZIONI – NESSUNA MODIFICA SOSTANZIALE

RIPROPOSTE LE USCITE
ANTICIPATE

QUOTA 103
OPZIONE DONNA
APE SOCIALE

PENIONI ANTICIPATE

MODIFICA DEI COEFFICIENTI DI TRASFOMAZIONE

PERMANENZA IN SERVIZIO

DETASSAZIONE DEI REDDITI PER CHI ALLUNGA
L'USCITA DAL LAVORO.
POSSIBILITA ESTESA ANCHE AL PUBBLICO IMPIEGO

TFR

25% DEL TFR AI FONDI PENSIONE
6 MESI DI SILENZIO ASSENSO

PEREQUAZIONE PIENA

- 100% fino a tre volte il minimo
- 90% fra quattro e cinque volte il minimo;
- 75% per gli assegni superiori a cinque volte il minimo

Congedo Parentale

Confermati per il 2025 dieci mesi di congedo parentale. 3 *INDENNIZZATE ALL'80%*

CARTA PER I NUOVI NATI

1000 euro per i genitori con ISEE entro i 40 mila euro

CARTA DEDICATA A TE

Rifinanziata anche per il 2025

BONUS NATALE 2024

A CHI SPETTA

- Tutti i lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro e con imposte a debito;
- Indipendentemente dalla tipologia contrattuale;
- Che siano assunti nel corso del 2024 o che siano già in forza i data precedente

CONDIZIONI

- Presenza del coniuge o parte di unione civile, non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato;
- Per i nuclei monofamiliari in presenza di almeno un figlio

IMPORTO

100 EURO UN TANTUM

**EROGAZIONE A SEGUITO DI
DOMANDA AL DATORE DI
LAVORO**

NOVITA'

Senteza Cassazione n. 24916/2024 e 24952/2024

Con le sentenze di cui sopra la Cassazione ha ribaltato un suo precedente orientamento in materia di pensione anticipata, disponendo che ai fini del requisito dei 35 anni sono da conteggiare anche i contributi figurativi e non solo quelli di effettivo lavoro.

Allo stato attuale la norma è legato solo ai ricorrenti che hanno avviato il procedimento innanzi la Suprema Corte siamo in attesa delle disposizioni INPS

APE SOCIALE SENZA FRUIZIONE DELLA NASPI
SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE 24950/2024

PRONUNCIA DELLA SUPREMA CORTE: « *il diritto all'APE Sociale, in applicazione dell'art. 1, comma 179, legge 232 del 2016, richiede – tra gli altri requisiti – uno stato di disoccupazione in capo al beneficiario, ma non postula che lo stesso abbia anche beneficiato dell'indennità di disoccupazione, prevedendo soltanto che, ove l'interessato abbia beneficiato della detta indennità, la stessa sia cessata* »

MANDATO DIGITALE


PIATTAFORMA INTERMEDIARI: FUNZIONALITA'

- CREAZIONE DEL MANDATO DIGITALE E NON
- **FIRMA ELETTRONICA AVANZATA DEL MANDATO DIGITALE**
- GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PRATICA PATROCINATA;
- TRACCIAMENTO DELLE FASI DI LAVORAZIONE DEL MANDATO E DELLA PRATICA PATROCINATA;
- REVOCA DEL MANDATO E SUBENTRO DI NUOVO PATRONATO

PORTALE PATRONATI




FASCICOLO DIGITALE DELLE
PRATICHE PATROCINATE



UTILIZZA IL SERVIZIO

Effettuato l'accesso allaHomepage dell'Applicativo Fascicolo digitale Patrocinato, per la creazione di un mandato digitale, è necessario selezionare la voce di menu "Gestione Mandati" e la sottovoce "Crea Mandato"



Dati del cittadino


Dati del patronato

Dati Prestazioni (al momento è possibile l'utilizzo solo sulla procedura Pensioni)

Dati Mandato

Modalità Firma Cittadino (Firma con identità digitale – Mandato non digitale)

GENERA MANDATO
(mandato creato in attesa della firma del cittadino)



Generazione di QR-code che consente al cittadino di accedere. Il cittadino riceve una notifica sul suo Myinps e un sms che segnala la disponibilità della firma del mandato



Perfezionamento del mandato
Ulteriore intervento dell'operatore di Patronato